AMBIENTE E DIRITTO PENALE: BREVI RIFLESSIONI FRA LE MODIFICHE AGLI ARTT. 9 E 41 COST. E LE PROSPETTIVE DI RIFORMA IN AMBITO INTERNAZIONALE*

di Licia Siracusa
(*Professoressa associata di diritto penale, Università di Palermo*)

Sommario: 1. Premessa. – 2. La nozione penalmente rilevante di ambiente alla luce della riforma dell'art. 9 Cost. – 2.1. Il riferimento all'interesse intergenerazionale. – 3. La modifica dell'art. 41 e l'ambiente come limite alla libertà di iniziativa economica. – 4. Cenni alle prospettive di riforma della tutela penale ambientale in ambito internazionale: l'ecocidio come crimine internazionale? – 4.1. La più agevole strada del ravvicinamento delle legislazioni penali statali.

1. La relazione fra ambiente e diritto penale è senza dubbio contrassegnata da profili di particolare complessità tanto sul piano della politica criminale, quanto sul versante teorico. Le oramai radicate istanze sociali di prevenzione e repressione – anche penale – dei danni ecologici si scontrano infatti con la necessità di tutelare interessi economici e condizioni di stabilità sociale di equivalente pregnanza. In un campo minato da forze contrapposte, il legislatore penale dell'ambiente è spesso chiamato a muoversi con la precisione di un funambolo che si avventuri lungo una corda tesa; alla ricerca costante di un corretto punto di equilibrio fra la molteplicità dei bisogni di protezione coesistenti in tale materia.

Dal punto di vista teorico poi, l'orizzonte tematico in cui si dipana la tutela penale dell'ecosistema appare vastissimo ed abbraccia un'ampia gamma di profili: dalla teoria del bene giuridico, alle funzioni della pena, dalla responsabilità da reato delle persone giuridiche, ai rapporti tra diritto penale e diritto amministrativo; dalla definizione della soglia di rischio penalmente rilevante sino ai profili della colpevolezza.

Nel breve spazio di questa relazione, non si ha certo la pretesa di affrontare tutte le questioni critiche che affollano la materia. Si è pertanto scelto di restringere il campo di osservazione a due tematiche trasversali, che riflettono il taglio multidisciplinare dell'incontro odierno: a) il problema della possibile incidenza sulla materia penale del recente inserimento dell'ambiente tra i valori costituzionali espressi, da un lato; b) le

prospettive di riforma del diritto penale ambientale in ambito internazionale, dall'altro lato. Su tale specifico versante, si registra infatti un sempre crescente interesse nei confronti della prospettiva di configurare nuovi crimini ambientali internazionali, a partire dall'idea che l'ambiente rappresenti un bene giuridico fondamentale, di portata universale[1].

2. Tra gli effetti più rilevanti ascrivibili alla revisione costituzionale dell'art. 9 Cost. sul versante penalistico, indubbiamente si annoverano i riflessi che possono discenderne rispetto all'individuazione della nozione penalmente rilevante di ambiente.

Nel settore ambientale, come negli altri ambiti dell'universo penalistico, la corretta definizione del bene giuridico oggetto della tutela penale non rappresenta di certo la chiave di volta per il superamento di tutti i problemi teorici o di legittimazione dell'intervento penale. Com'è noto, la fiducia incondizionata nella funzione critica del bene giuridico è oggi ampiamente ridimensionata. Da un lato, vi è il problema dell'incerto contenuto di tale categoria dogmatica e dell'assenza, a livello teorico, di una nozione comune e sufficientemente condivisa; dall'altro lato, a dispetto delle aspirazioni astratte, nella realtà, si è oramai dolorosamente sperimentata la ridotta capacità della nozione a fungere da effettivo criterio orientativo delle scelte di criminalizzazione del legislatore[2].

Nondimeno, pur con le dovute cautele, la categoria del bene giuridico conserva

---

* Il testo è una versione ampliata e corredata di note della relazione tenuta al Convegno *"Ambiente e diritto aspettando Godot"*, tenutosi all'Università di Cagliari il 19 maggio 2023.

[1] Sull'inquadramento dell'ambiente tra i beni fondamentali per l'umanità, L. Ferrajoli, *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio,* Milano 2022, 28 ss., il quale tuttavia esclude la riconducibilità delle aggressioni all'ambiente alla categoria dei crimini internazionali e prospetta piuttosto un radicale affrancamento della risposta globale a tali "crimini sistemici" dai paradigmi tradizionali del diritto penale. Nella visione di Ferrajoli, le responsabilità per i crimini di sistema contro l'ambiente sarebbero non di tipo individuale, ma di natura politica o morale ed il loro accertamento dovrebbe spettare a Corti *ad hoc,* il cui compito dovrebbe consistere non nella pronuncia di verdetti di condanna, bensì nella ricostruzione di "verità storiche", all'esito dell'analisi delle responsabilità politiche e sociali, e nell'individuazione delle relative misure riparatorie.

[2] Vastissima la letteratura sulla concezione critica del bene giuridico. Per limitarsi a richiami essenziali sul tema, si vedano F. Bricola, *Teoria generale del reato,* in *NssDI*, XIX, Torino 1973, 16 ss.; D. Pulitanò, *L'errore di diritto nella teoria del reato*, Milano 1976, 163 ss.; G. Fiandaca, *Note sui reati di pericolo,* in *Il Tommaso Natale* 1977, 182 e ss.; Id., *Il bene giuridico come problema teorico e come criterio di politica criminale,* in *RIDPP* 1982, 42; Id., *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico,* Torino 2014, 13 ss.; F. Angioni, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico,* Milano 1983, 70 ss.; M. Parodi Giusino, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano 1990, *passim*; V. Militello, *Rischio e responsabilità penale*, Milano 1988, *passim*; Id., *Dogmatica e politica criminale in prospettiva europea*, in *RIDPP* 2001, 431 ss.

sicuramente un'assoluta centralità nella riflessione penalistica vuoi per il suo "peso" dogmatico, vuoi per le funzioni di carattere sistematico e interpretativo che le si possono ascrivere; ed infine, non da ultimo, per il fatto che essa costituisce un importante criterio politico-criminale per la selezione delle condotte meritevoli di sanzione penale[3].

Dal tipo di bene giuridico prescelto dipendono, per esempio, la collocazione sistematica fattispecie di reato e la soluzione di molte rilevanti questioni applicative (il problema della distinzione tra concorso di reati e concorso apparente di norme penali, il modo di intendere l'offesa penalmente rilevante etc.). Il bene giuridico oggetto di tutela condiziona poi la tipizzazione delle modalità di aggressione da sanzionare; ed infine, non vi è dubbio che in conformità con i principi di sussidiarietà e proporzione, tale categoria rappresenti uno dei presupposti alla stregua dei quali valutare la legittimità del ricorso alla tutela penale, piuttosto che ad altre, più blande forme di tutela giuridica.

Naturalmente, la centralità del concetto contraddistingue anche il diritto penale dell'ambiente. Qui, la riflessione teorica sulla natura e le caratteristiche del bene giuridico meritevole di tutela penale è stata per lungo tempo condizionata dall'assenza di un'espressa definizione costituzionale. Sino all'adozione della l.c. 11.2.2022 n. 1, l'ambiente veniva in effetti considerato un valore di rilevanza costituzionale meramente implicita, derivante dal combinato disposto dell'art. 9 co. 2 Cost. con gli artt. 32 e 2 Cost. Si trattava, cioè, essenzialmente di un interesse trasversale, di rilievo meramente sussidiario e strumentale rispetto alla tutela di altri interessi esplicitamente riconosciuti dal testo costituzionale.

Tale accessorietà di significato si rifletteva poi sul modello di tutela giuridica di tipo accessorio delineato dalla Costituzione. Il diritto ambientale traeva infatti la propria legittimazione dal fatto di costituire un importante mezzo per l'attuazione e la garanzia di altri valori costituzionali: il paesaggio (art. 9 co. 2 Cost.) e la salute individuale e collettiva (art. 32 Cost.). L'assenza di un'espressa costituzionalizzazione finiva, cioè, con il relegare l'interesse ecologico sullo sfondo della tutela di altri beni costituzionali, essendo esso concepito come mero strumento, piuttosto che fine in sé.

[3] Scontato ribadire come le scelte di criminalizzazione non si esauriscano infatti nella selezione del bene giuridico oggetto di tutela penale, ma siano attività complesse, influenzate da una molteplicità di fattori; fra questi, gioca indubbiamente un ruolo determinante anche la percezione sociale di disvalore dei fatti presi in considerazione. La rilevanza dell'interesse protetto costituisce, cioè, solo una delle ragioni che sorreggono la valutazione di meritevolezza di pena delle condotte punite.

Neppure la riforma dell'art. 117 Cost. – che aveva inserito l'ambiente in Costituzione fra le materie di esclusiva competenza dello Stato – si era rivelata in grado di apportare un contributo significativo per il superamento di tale riduttivistica visione. Essa, come noto, non aveva fornito una precisa definizione di ambiente, né ne aveva esplicitato il rilievo costituzionale. E difficilmente avrebbe potuto farlo, considerato che non si trattava di una *norma principio*, ma di una *regola* sul riparto di competenze fra lo Stato e le regioni.

Ancorché non dirimente rispetto al problema del peso costituzionale da assegnare al valore ambientale, la modifica dell'art. 117 Cost. aveva però egualmente contribuito, seppure in minima parte, a far avanzare la riflessione teorica sulla nozione penalistica di ambiente. La netta linea di demarcazione tra competenze in materia ambientale e competenze nell'ambito del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali e ambientali da essa tracciata lasciava infatti trasparire un cauto allontanamento del legislatore costituzionale da una concezione esclusivamente *antropocentrica* di ambiente, a vantaggio di una timida apertura verso una visione più marcatamente *ecocentrica,* ove il bene veniva inteso come oggetto distinto di tutela; ossia, come bene finale e autonomo rispetto al fascio di interessi intermedi ad esso collegati[4].

La svolta definitiva in questa direzione è tuttavia arrivata solo di recente, con l'entrata in vigore della l.c. 1/2002. Quest'ultima ha, per un verso, modificato l'art. 9 Cost., inserendovi espressamente la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni e per altro verso, ha affiancato la tutela dell'ambiente e della salute agli altri limiti costituzionali alla libertà di iniziativa economica privata, previsti dall'art. 41 Cost.

Senza tema di smentite, è possibile affermare che il principale merito di tale intervento di revisione costituzionale sia stato quello di aver definitivamente fugato

[4] Sul significato e gli effetti dell'attribuzione all'ambiente del rango di bene finale sia consentito rinviare al nostro L. Siracusa, *La tutela penale dell'ambiente. Bene giuridico e tecniche di incriminazione,* Milano 2007, 17 ss.
Nella dottrina costituzionalistica, le posizioni sulla nozione di ambiente ricavabile dall'art. 117 Cost., in combinato disposto con gli artt. 9 co. 2 Cost. (vecchia versione) e 2 Cost. risultano invece più articolate. Un primo orientamento reputa che la novella avesse delineato una nozione giuridica di ambiente intermedia, a metà strada tra l'antropocentrismo spinto e l'ecocentrismo estremo, C. De Fiores, *Le insidie di una revisione pleonastica. Brevi note su ambiente e Costituzione,* in *www.costituzionalismo.it* 3/2021, 142. Altri ritengono invece che la semplice menzione dell'ambiente e dell'ecosistema nell'art. 117 Cost. non siano state sufficienti a scardinare la visione antropocentrica del legislatore, per tutti, A. Riviezzo, *Diritto costituzionale dell'ambiente e natura umana,* in *QuadCost* 2/2021, 308 s.

ogni dubbio circa la rilevanza costituzionale del bene ambiente[5]; sinora riconosciuta solo in via interpretativa, anche dalla giurisprudenza costituzionale[6]. Connesso a tale profilo, vi è poi un altro indiscutibile pregio della neonata disciplina costituzionale; e cioè, il fatto che essa abbia affrancato la tutela giuridica dell'ambiente dal riferimento alla protezione in via strumentale di interessi costituzionali ulteriori e diversi, riconoscendole autonoma legittimazione. Inoltre, la consacrazione a principio costituzionale espresso dell'interesse alla protezione dell'ambiente fornisce un nuovo e più preciso parametro per lo scrutinio di legittimità costituzionale delle leggi, le quali d'ora in avanti saranno tenute a conformarsi anche all'obiettivo di un'efficace tutela ambientale[7].

Non va infine sottovalutato il dato, non certo di secondario rilievo, che in tal modo, l'ordinamento italiano finalmente si allinea alla scelta di campo compiuta da altri ordinamenti europei circa l'esplicita menzione dell'ambiente tra i valori costituzionali fondanti, approdando anch'esso al modello del c.d. "*costituzionalismo ambientale*"[8].

Anche sul versante del diritto penale, la novità costituzionale è destinata a sprigionare alcuni importanti effetti.

Il primo, forse più rilevante, concerne l'incidenza del principio espresso dall'art. 9 Cost. sul rafforzamento delle ragioni che legittimano l'intervento penale in tale settore. Non vi è dubbio infatti che la definizione costituzionale contribuisca a chiarire l'importanza del valore protetto. Essa spazza via la prospettiva di una protezione giuridica meramente trasversale e sussidiaria rispetto ad altri interessi o valori di portata costituzionale e sancisce la sicura rilevanza giuridica di tale campo di materia,

---

[5] Sull'efficacia costitutiva della riforma, nonostante il valore costituzionale dell'ambiente fosse già patrimonio consolidato e condiviso nella giurisprudenza costituzionale e nella riflessione teorica, per tutti, R. Bifulco, *Primissime riflessioni alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell'ambiente*, in *www.federalismi.it* 6.4.2022, 2 e A. Lamberti, *Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali: questioni aperte e prospettive alla luce della l. cost. 1/2022,* in *Nomos* 3/2022, 5.

[6] V., fra le altre, C. cost., 16.3.1990 n. 127; C. cost., 9.5.2013 n. 85 e C. cost., 23.3.2018 n. 58 sul caso Ilva, in *www.dirittopenalecontemporaneo.it* 26.3.2018.

[7] Lo osserva M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune,* in *Forum di Quaderni Costituzionali* 3/2021, 288 ss., il quale tuttavia nega che l'ambiente, in quanto valore composito, possa considerarsi un bene giuridico in senso tecnico (*ivi*, 306).

[8] Seppure con accenti e declinazioni diverse (principio programmatico, diritto soggettivo, vincolo rispetto alle generazioni future etc.), la tutela dell'ambiente è menzionata nelle Costituzioni di Portogallo, Spagna, Slovenia, Olanda, Germania, solo per citarne alcune. V. *Dossier* del Servizio Studi del Senato "*Modifiche agli artt. 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente*", 2022, 23 e ss. Fra i molti contributi sul tema, per tutti, L. Bartolucci, *Il più recente cammino delle generazioni future nel diritto costituzionale*, in *Osservatorio AIC* 4/2021, 5 ss. e G. Sobrino, *Le generazioni future entrano nella Costituzione,* in *QuadCost* 1/2022, 139 ss.

conformando i valori costituzionali alla sensibilità ecologistica oramai ampiamente maturata nella società.

La svolta costituzionale si rivelerebbe poi determinante, ove ci si collocasse nell'ottica della discussa tesi che considera il riconoscimento espresso di valori costituzionali fonte di un preciso obbligo di criminalizzazione delle relative condotte lesive[9]. Nondimeno, non si può dire che il rifiuto di tale prospettiva teorica ne scalfisca l'importanza. Seppure privo di rilevanza costitutiva rispetto ad un presunto dovere di intervento penale, il nuovo art. 9 Cost. segna infatti una chiara scelta di campo di tipo valoriale da parte della Costituzione a favore dell'ecologia ed in tal modo, fuga ogni dubbio circa la carenza di legittimazione del ricorso al diritto penale nel settore della tutela ambientale; il quale esce senz'altro rafforzato dal passaggio del suo oggetto da una portata costituzionale meramente implicita alla costituzionalizzazione espressa.

Oltre che sul versante della definitiva affermazione della pregnanza delle istanze di tutela, la riforma potrebbe però rivelarsi foriera di rilevanti ricadute anche dal punto di vista, più strettamente tecnico, della connotazione del bene tutelabile in sede penale. Come si è visto, già la modifica dell'art. 117 Cost. aveva contribuito ad affermare una nozione maggiormente orientata in senso *ecocentrico* dell'ambiente[10]. Nonostante l'imprecisione linguistica dovuta alla menzione dell'ecosistema al singolare e non al plurale[11], l'affacciarsi della questione ambientale nel testo costituzionale aveva comunque dispiegato effetti sul versante della nozione giuridica – e penalistica – di ambiente.

Ebbene, la nuova struttura dell'art. 9 Cost. irrobustisce la base costituzionale di tale dimensione *ecocentrica* del diritto ambientale. La neonata norma-principio infatti espressamente correla l'interesse ambientale con la protezione della biodiversità e degli ecosistemi. La distinzione dei tre oggetti di tutela non intende contrapporne i rispettivi nuclei concettuali, bensì prende in considerazione l'ambiente nella sua

[9] Il riferimento è, com'è ovvio, alle discusse tesi di Franco Bricola che individuano nella Costituzione la fonte sia di limiti di tipo negativo, sia di vincoli a contenuto positivo, ossia di obblighi di incriminazione gravanti sul legislatore penale rispetto alla tutela dei valori costituzionali, in quanto tali meritevoli di protezione penale, v. F. Bricola, *Teoria generale del reato*, cit., 14 ss. Per le critiche espresse in dottrina nei confronti di tale prospettiva, per tutti, G. Marinucci, E. Dolcini, *Costituzione e tutela di beni giuridici*, in *RIDPP* 1994, 349; T. Padovani, *Diritto penale*[12], Milano 2019, 108 e ss.; A. Pagliaro, *Principi di diritto penale. Parte generale*[9], a cura di V. Militello, M. Parodi Giusino, A. Spena, Milano 2020, 260-262; F. Palazzo, R. Bartoli, *Corso di diritto penale. Parte generale*[9], Torino 2023, 66-69.

[10] Come da noi segnalato in *La tutela penale dell'ambiente,* cit., 23 e ss.

[11] Anomalia segnalata, tra gli altri, da M. Cecchetti, *La revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione e il valore costituzionale dell'ambiente: tra rischi scongiurati, qualche virtuosità (anche) innovativa e molte lacune*, cit., 301.

strutturale complessità, come insieme di ecosistemi connotati da condizioni di equilibrio dinamico tra gli elementi biotici e abiotici che li compongono[12]. Il punto di vista *antropocentrico* estremizzante viene, così, accantonato, in favore di una visione maggiormente *ecocentrica,* che individua nelle specie biotiche – compresa la specie umana – soltanto una delle componenti degli ecosistemi alla cui salvaguardia le politiche ambientali devono mirare[13].

Ciò vale anche per il versante penalistico, ove l'approdo costituzionale interviene a convalidare la scelta di campo a favore di un'impostazione di tipo *ecocentrico*, già compiutasi a livello di legislazione ordinaria, con l'adozione della l. 22.5.2015 n. 68 in materia di ecoreati. Questa ha infatti introdotto nel codice penale fattispecie incriminatrici i cui elementi costitutivi rimandano con tutta evidenza ad una tutela forte dell'ambiente quale bene finale[14]. Il sigillo costituzionale sbarra dunque definitivamente la strada a eventuali future marce indietro, in direzione di una nuova volatilizzazione dell'interesse protetto e verso un conseguente indebolimento del contrasto penale.

2.1. Vi è però un profilo del nuovo art. 9 Cost. che non trova corrispondenza nelle disposizioni penali a tutela dell'ambiente. Si tratta dell'espresso collegamento della tutela dell'ambiente *anche* all'interesse delle future generazioni.

Sul senso di tale inciso, la dottrina costituzionalistica ha proposto interpretazioni differenti. Alle posizioni critiche o, quantomeno, scettiche di chi segnala l'eccessiva ambiguità del riferimento e il connesso rischio di innescare un passo indietro, verso un'impostazione di tipo marcatamente antropocentrico[15], si contrappone l'opinione di chi invece accoglie con favore il richiamo introdotto, evidenziando come l'esplicita menzione del vincolo intergenerazionale faccia assurgere al rango di parametro costituzionale per il vaglio di legittimità delle future iniziative legislative un profilo

[12] In tal senso, G. Amendola, *L'ambiente in Costituzione. Primi appunti*, in *www.osservatorioagromafie.it* e M. Cecchetti, *op. cit.*, 306. Sul tema, si registra tuttavia l'opinione contraria di chi reputa la distinzione non casuale ed anzi, perfettamente conforme alla diversa qualificazione giuridica che talune fonti internazionali assegnano alla biodiversità, da un lato, e agli ecosistemi, dall'altro lato, v. E. Di Salvatore, *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione*, in *www.costituzionalismo.it* 1/2022, 7 s.

[13] In tal senso, anche, M. Poggi D'Angelo, *L'offesa scalare all'ambiente: contravvenzioni, eco-delitti, ecocidio. Spunti comparatistici con il nuovo reato di* mise en danger *ambientale,* in *www.legislazionepenale.eu* 3.3.2023, 3.

[14] Chi scrive, lo aveva segnalato in un commento a caldo della riforma, *La legge 22 maggio 2015 n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente,* in *DPenCont.* 2/2015, 203. Negli stessi termini, per tutti, L. Masera, *I nuovi delitti contro l'ambiente. Voce per il "Libro dell'anno del diritto Treccani 2016",* in *www.penalecontemporaneo.it* 17.12.2015, 3.

[15] F. Rescigno, *Quale riforma per l'articolo 9,* in *ww.federalismi.it* 23.6.2021.

della tutela ambientale, sinora rimasto sotto traccia e riconosciuto soltanto per via pretoria[16].

Non è possibile in questa sede soffermarsi analiticamente sulla pluralità di voci che affollano il dibattito extrapenalistico in materia. Su un aspetto però, si registra un sostanziale accordo in dottrina; e cioè sul fatto che, a monte delle ricadute di tale richiamo nei diversi settori dell'ordinamento giuridico, l'ancoraggio, seppure eventuale, della tutela ambientale alla solidarietà intergenerazionale uniforma la Costituzione italiana ad altre Costituzioni europee e ai valori fondamentali dell'UE[17].

Per quel che ci compete, restano tuttavia da chiarire gli effetti che tale previsione può esplicare in ambito penalistico.

Sul punto, si è osservato come l'ancoraggio del diritto ambientale all'interesse delle generazioni future rischi di innescare potenziali e rilevanti mutamenti nelle prospettive della tutela penale. La necessità di rapportare la prevenzione penale degli accadimenti lesivi anche alle future generazioni potrebbe infatti ampliare considerevolmente l'arco temporale di riferimento per l'apprezzamento del pericolo, inserendo tra gli elementi da prendere in considerazione per le prognosi di rischio anche fattori non facilmente governabili dalle conoscenze scientifiche[18].

La valutazione dei pregiudizi che i danni ambientali attuali sarebbero in grado di arrecare alle future generazioni proietterebbe il punto di vista di osservazione verso un orizzonte temporale aperto, la cui indeterminatezza mal si concilierebbe con il rigore nomologico richiesto per la determinazione della soglia del pericolo penalmente rilevante. Tale spostamento in avanti del riferimento temporale per i pericoli da prevenire finirebbe, in sostanza, con il far scivolare il diritto penale ambientale verso inaccettabili paradigmi di tipo precauzionale.

Il rischio paventato, per quanto realistico, può nondimeno essere evitato, attraverso

---

[16] In tal senso, M. Checchetti, *op. cit.*, 309-312. *Contra,* E. Di Salvatore, *Brevi osservazioni sulla revisione degli articoli 9 e 41 della Costituzione,* cit., 8 s., il quale osserva come inteso in tal modo, il parametro dell'interesse delle generazioni future renderebbe costituzionalmente illegittime leggi a termine o retroattive o leggi provvedimento a salvaguardia dell'ambiente.

[17] Il riferimento alla responsabilità delle generazioni presenti nei confronti di quelle future si ritrova nelle Costituzioni tedesca, svizzera e ceca. In altre Costituzioni invece, il profilo dell'interesse intergenerazionale è implicitamente ricompreso nel concetto di sviluppo sostenibile, v. Costituzione del Belgio e del Portogallo. Infine, lo sviluppo sostenibile costituisce valore fondamentale per l'ordinamento europeo: artt. 3, 5, 21 co. 2 TUE; art. 37 Carta di Nizza. Su questi temi, tra gli altri, G. Sobrino, *op. cit*., 140; M. Pignatti, *La tutela dell'ambiente negli ordinamenti giuridici europei. Le valutazioni ambientali come strumenti di bilanciamento degli interessi e dei diritti,* in *DPCE online* 2/2022, 1324.

[18] La tesi è di C. Ruga Riva, *L'ambiente in Costituzione. Cambia qualcosa per il penalista?,* in *www.sistemapenale.it* 16.2.2023, 6 e 7.

un'interpretazione diversa e alternativa del significato penalistico da attribuire al vincolo tra generazioni.

In primo luogo, non va dimenticato che la disposizione costituzionale impiega una formulazione ampia, enunciativa non di una regola, ma di un principio a contenuto elastico. La proiezione di lungo periodo in chiave solidaristica e intergenerazionale rappresenta una prospettiva o, più precisamente, una linea programmatica che il legislatore è tenuto a prendere in considerazione nell'elaborazione delle politiche ambientali, complessivamente intese. D'ora in avanti, queste devono risultare, nella loro totalità, proporzionate, idonee ed efficaci a proteggere l'ambiente in modo conforme all'interesse intergenerazionale.

Sicché, più che rispetto alle singole disposizioni incriminatrici, il vincolo sembra gravare sull'insieme delle azioni messe in campo dal legislatore in materia ambientale; tanto più che esso viene declinato non in senso forte, come fascio di situazioni giuridiche soggettive la cui lesione può far sorgere una responsabilità dello Stato o dei singoli autori di reato, bensì in termini più elastici, come mero interesse o valore da bilanciare con altri di eguale peso costituzionale[19].

Il richiamo in questione, peraltro, non costituisce un'assoluta novità in campo normativo, essendo da tempo presente nella legislazione ordinaria, all'art. 3-*quater* del TuAmb (d.lgs. 3.4.2006 n. 152), ove la nozione di sviluppo sostenibile viene agganciata al bilanciamento fra bisogni delle generazioni attuali e qualità della vita delle generazioni future. Seppure privo della forza vincolante di un principio di rango costituzionale, il paradigma dello sviluppo sostenibile elaborato dal legislatore ordinario è già, per così dire, un principio immanente nel sistema; peraltro avallato dalla giurisprudenza costituzionale che lo ha riconosciuto ancor prima dell'espresso inserimento in Costituzione[20].

---

[19] Non a caso il legislatore costituzionale ha scelto di non declinare il vincolo intergenerazionale come un vero e proprio *diritto* delle generazioni future su quelle presenti; sul punto, M.A. Gliatta, *Ambiente e costituzione: diritti distributivi e riconfigurazione della responsabilità intergenerazionale,* in *www.costituzionalismo.it* 3/2021, 119.
In generale, sulle difficoltà di configurare una posizione giuridica soggettiva in capo alle generazioni future, fra i molti, M. Luciani, *Generazioni future, spesa pubblica e vincoli costituzionali*, in *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, a cura di R. Bifulco, A. D'aiola, Napoli 2008, 32 ss. Più di recente, G. Azzariti, *Appunto per l'audizione presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica del 16 gennaio 2020 – Modifica articolo 9 della Costituzione*, in *Osservatorio AIC* 1/2020, 72 testualmente afferma: «assai difficile configurare diritti soggettivi – o anche solo interessi legittimi pretensivi – per persone non nate, soggetti futuri ed indeterminati. Nessun interesse futuro può essere assicurato se esso appare giuridicamente indeterminato. Ecco perché è assai meglio puntare sulla responsabilità delle generazioni presenti. Imponendo limiti e/o obblighi per comportamenti ecosostenibili».
[20] V. C. cost., 20.3.2006 n. 126 e C. cost., 23.11.2022 n. 282. Sul tema, S. Grassi, *Ambiente e Costituzione,* in

Nonostante la sua esistenza tanto nel diritto vivente, quanto nella legge scritta, il concetto di interesse intergenerazionale non ha però comportato, o anche soltanto agevolato la legittimazione di inaccettabili deviazioni del diritto penale dell'ambiente in direzione di logiche ispirate alla mera prevenzione di rischi del tutto incerti, né è stato in grado di innescare concreti interventi normativi in tal senso.

Al contrario, il passaggio da un modello di tutela penale incentrato sul pericolo astratto ad un altro contrassegnato da delitti d'evento è avvenuto dopo la codificazione del principio e malgrado il ricorso a illeciti di danno potesse in astratto risultare distonico rispetto al programma di tutela delle future generazioni. A legittimare tale radicale cambio di paradigma soccorrevano infatti principi diversi da quello dello sviluppo sostenibile e di sicura portata penalistica (proporzione ed *extrema ratio*); insieme al vincolo di adeguamento agli obblighi di criminalizzazione imposti dalla Dir. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente[21]. Ciò conferma che il naturale terreno di elezione del paradigma solidaristico intergenerazionale, come del principio di precauzione sia non tanto quello del diritto penale, quanto quello delle politiche pubbliche extrapenali. È qui, in effetti, che il decisore pubblico e il legislatore dispongono degli strumenti adeguati all'implementazione di strategie di prevenzione incentrate su standard precauzionali e intergenerazionali.

Non va poi trascurato un altro elemento essenziale.

Facendo precedere il riferimento al vantaggio intergenerazionale dalla congiunzione *anche,* l'art. 9 Cost. sembra stabilire un vincolo solo *eventuale,* non indefettibile, fra la tutela dell'ambiente e quella dei futuri nati. In termini penalistici, tale correlazione evoca l'idea che la sussistenza del nesso eziologico tra l'offesa all'ambiente e la messa in pericolo delle generazioni future non rappresenti un requisito necessario di tutte le figure di reato, ben potendo il legislatore sanzionare fatti di lesivi solo dell'interesse ecologico e rispetto ai quali non emerga tale correlazione. In altre parole, alla luce della disposizione costituzionale, non occorre che tutte le fattispecie incriminatrici puniscano offese all'ecosistema che risultino altresì in grado di compromettere le condizioni di vita delle generazioni future, secondo uno schema di causalità addizionale o cumulativa. La selezione dei fatti di

---

RQuadrDirAmb 3/2017, 12 ss.

[21] Su questi temi e per i relativi riferimenti bibliografici, v. L. Siracusa, *Osservazioni sulla proposta di riforma dei reati ambientali del gruppo di studio dell'Associazione dei Professori di Diritto Penale,* in AA.VV., *La riforma dei delitti contro la persona. Proposte dei gruppi di lavoro dell'AIPDP. Atti dei seminari di discussione in collaborazione con il DipLap*, 2023, 890, consultabile in *www.aipdp.it*.

inquinamento penalmente rilevanti *può* incentrarsi *anche, ma non solo* sul requisito della proiezione della lesione verso le future generazioni.

Inteso in questi termini, il richiamo alla solidarietà ambientale fra generazioni può persino sprigionare ricadute penalistiche di segno opposto a quelle sopra paventate.

Pare infatti più corretto rapportare il parametro in questione non tanto alle *micro-lesioni* agli ecosistemi, di per sé incapaci di pregiudicare in modo irreparabile – anche per il futuro – l'ambiente di vita dell'uomo e pertanto estranee alla sfera operativa del vincolo, quanto alle *macro-lesioni* ambientali; vale a dire, ai danni di maggiore portata e significatività, che risultano in grado di proiettare a lungo raggio i propri effetti lesivi, sino a compromettere in maniera definitiva o comunque, molto duratura le condizioni di vita degli esseri umani presenti e futuri. Piuttosto che un *input* all'eccessivo arretramento della soglia di tutela penale, il riferimento all'interesse delle future generazioni può allora venire in rilievo entro la cornice della proporzione e dell'*extrema ratio,* come specifica declinazione di tali principi nel particolare ambito della tutela dell'ambiente.

In questa diversa prospettiva e provando a compiere una valutazione di conformità delle norme penali vigenti al nuovo principio della solidarietà ambientale intergenerazionale, ad apparire pienamente in linea con esso sono non tanto gli illeciti di pericolo o di *mero rischio,* quanto, piuttosto, le fattispecie che incriminano le forme più avanzate di aggressione all'ambiente; e fra queste ultime, in primo luogo, il disastro ambientale (art. 452-*quater* Cp). Il carattere irreversibile o tendenzialmente irreversibile dell'evento lesivo di tale figura di reato si presta infatti agevolmente ad una lettura conforme all'art. 9 Cost., nella misura in cui l'arco temporale di riferimento per la stima della possibilità di neutralizzazione del danno ambientale cagionato dal reato venga proiettato oltre la durata media di una vita umana [22]. L'interesse intergenerazionale può, cioè, costituire l'orizzonte cronologico entro cui parametrare l'impossibilità di ripristinare i preesistenti equilibri ambientali alterati dalla condotta illecita.

Difficile risulta invece individuare un collegamento tra l'offesa all'ambiente e il pericolo per le generazioni future rispetto all'altra fattispecie cardine del sistema dei delitti ambientali: il reato di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* Cp). Qui, l'accadimento lesivo punito è meno grave di quello previsto dall'art. 452-*quater* Cp e

[22] Tenendo, nondimeno, in conto che il fattore temporale è soltanto una delle variabili da prendere in considerazione per la valutazione di irreversibilità della lesione ambientale.

consiste in un deterioramento e in una compromissione significativi e misurabili, ma non irreversibili. La proiezione offensiva del fatto verso il pregiudizio all'interesse intergenerazionale rimane soltanto sullo sfondo, in quanto non appartiene affatto al nucleo di disvalore tipico dell'illecito.

3. Più sfumate appaiono infine le ricadute penalistiche del nuovo art. 41 Cost. Il riconoscimento espresso dell'ambiente come limite alla libertà di iniziativa economica insieme alla salute e all'utilità sociale rappresenta la formalizzazione di un orientamento interpretativo già ampiamente consolidato nella giurisprudenza costituzionale[23]. Sicché, non è agevole prevedere quale sarà l'incidenza di tale modifica nei vari settori dell'ordinamento e nello specifico, sul versante penalistico.

Tanto le norme penali a tutela dell'ambiente, quanto il variegato universo delle disposizioni extrapenali che fissano limiti alle attività inquinanti o ne regolano le relative autorizzazioni rappresentano una concretizzazione dell'interesse ecologico come limite al libero esplicarsi dell'attività economica privata; limite, con tutta evidenza, operante da prima che intervenisse la revisione costituzionale.

Gli effetti della riforma potrebbero forse intravedersi sul versante della gerarchia dei valori richiamati dall'art. 41 Cost. Ma sul punto, sia nei primi commenti alla novella che nel dibattito che l'ha preceduta, si è costantemente segnalata l'impossibilità di configurare una rigida scala gerarchica tra i principi e i valori costituzionali. Questi compongono un quadro composito che necessita di costanti bilanciamenti, nel quale non è ammesso la tirannia di uno sugli altri[24]. E ciò vale anche rispetto ai valori sanciti dal nuovo art. 41 Cost.

Si può forse ipotizzare – come taluno ha fatto – che la novella renderà più severo il giudizio di costituzionalità rispetto a norme penali che abbassassero il livello della tutela giuridica dell'ambiente, prevedendo, per esempio, "scudi penali" per taluni autori di reato o per specifiche attività inquinanti[25]. Nondimeno, anche su tale fronte, è improbabile che la Corte costituzionale si distaccherà dagli orientamenti maturati da tempo (si veda, ancora una volta, il caso "Ilva"), giungendo a riconoscere una sicura primazia del valore ambientale rispetto ad altri interessi cui tali disposizioni intendano

[23] Si vedano, oltre alle pronunce richiamate in nota 5, anche C. cost., 16.3.1990 n. 127; C. cost., 30.6.1998 n. 196.
[24] In tal senso, A. Lamberti, *Ambiente, sostenibilità e principi costituzionali: questioni aperte e prospettive alla luce della l. cost. 1/2022,* cit., 15 s. e L. Cassetti, *Riformare l'art. 41 della Costituzione: alla ricerca di "nuovi" equilibri tra iniziativa economica privata e ambiente?,* in *www.federalismi.it* 4/2022, 197-199.
[25] C. Ruga Riva, *op. cit.*, 5.

assicurare copertura.

Quanto alla possibilità, pure paventata dalla medesima dottrina, che il parametro costituzionale possa essere invocato dai giudici per legittimare la pretesa dell'osservanza da parte dell'imprenditore di cautele o limiti di emissione più restrittivi di quelli prescritti dalla legge o dalla pubblica amministrazione[26], è chiaro che ove ciò si verificasse, il problema coinvolgerebbe la sostenibilità di tali orientamenti rispetto ai principi fondamentali del diritto penale e ad alcune categorie dogmatiche (colpevolezza e inesigibilità della condotta doverosa omessa, rapporti tra colpa generica e colpa specifica, ruolo dell'autorizzazione amministrativa nella struttura del reato; soltanto per citarne alcuni).

Infine, appare alquanto irrealistico che i novellati artt. 9 e 41 Cost. possano legittimare una lettura "abolizionista" dell'avverbio *abusivamente,* presente nella struttura degli eco-delitti, in grado di giustificare l'applicazione delle norme incriminatrici del disastro o dell'inquinamento ambientale anche a condotte "non abusive"[27]. Prevista per delimitare la soglia del rischio consentito rispetto alle attività rischiose per l'ambiente, tale clausola garantisce *ex ante* un equo bilanciamento tra le istanze di tutela dell'ecosistema e la libertà di iniziativa economica e vieta che sia il giudice a farsi artefice di tale perimetrazione.

4. Il breve spazio di questa relazione non ci consente di approfondire un tema tanto complesso come quello della tutela penale dell'ambiente nel contesto internazionale. In tale ambito, la possibilità di ricorrere allo strumento penale per contrastare le aggressioni all'ambiente è infatti ancora in divenire. A fronte delle fortissime spinte dell'opinione pubblica e della società civile verso la criminalizzazione a livello interstatale delle condotte inquinanti, i risultati ottenuti sul piano normativo appaiono ancora molto esigui.

Ad ostacolare la prospettiva della creazione di un diritto penale ambientale neppure "universale", ma almeno "armonizzato" concorrono invero una molteplicità di fattori politici, difficoltà teoriche e discussioni sul metodo.

Quanto alle ragioni extra-giuridiche, è evidente come all'avanzamento dell'intervento penale a tutela dell'ambiente a livello della comunità internazionale si frappongano tanto gli interessi delle c.d. "economie emergenti", refrattarie

[26] C. Ruga Riva, *ibidem*, 5.
[27] Il riferimento è alla tesi di G. Amendola, *op. cit*.

all'implementazione di limiti di ecosostenibilità al loro processo di espansione, quanto la strisciante ipocrisia delle nazioni già sviluppate, poco disposte a rinunciare alla propria egemonia economica attraverso un contenimento in senso ecologico delle attività industriali sulle quali questa si è storicamente fondata.

Non meno rilevanti sono poi gli ostacoli di carattere teorico e metodologico rispetto alla prospettiva dell'edificazione di un diritto penale ambientale internazionale.

Su tale versante, si scontrano due distinti approcci al problema. Il primo propone di inglobare i crimini ambientali fra i crimini internazionali di competenza della Corte Penale Internazionale o di Corti Penali Internazionali, istituite *ad hoc* per tali tipi di illeciti. Il secondo suggerisce invece di percorrere la strada dell'armonizzazione delle legislazioni penali degli Stati, sul modello della Convenzione Onu di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale.

I due punti di vista hanno trovato una plastica rappresentazione nei due importanti progetti di convenzione internazionale in materia di crimini ambientali, elaborati da un gruppo di esperti in materia di reati ambientali, in occasione della conferenza sul clima di Parigi del 2015: il progetto in materia di ecocidio e la proposta di convenzione contro la criminalità ambientale.

Il progetto sul crimine di ecocidio ingloba i delitti ambientali nel nocciolo duro dei crimini contro l'umanità e prevede il ricorso alle tecniche normative e agli strumenti di contrasto propri del diritto penale internazionale *stricto sensu* inteso[28]. La proposta di convenzione contro la criminalità ambientale si colloca invece nel solco di una strategia di contrasto già sperimentata per altri fenomeni criminali in quanto mira al rafforzamento della cooperazione penale tra Stati e all'armonizzazione delle normative penali interne[29].

Entrambe le prospettive presentano, com'è noto, limiti oggettivi ed altrettanti pregi.

Se l'idea di configurare un nuovo delitto di ecocidio come crimine internazionale è soggetta alle difficoltà relative alla corretta tipizzazione delle condotte lesive e all'identificazione del bene giuridico tutelato e deve superare lo scoglio della natura seriale e sistemica dei comportamenti sanzionati[30], la strada del diritto penale

[28] Per un'analisi approfondita della proposta si rinvia al fondamentale contributo di L. Neyert, *Des ecocrimes à l'ecocide. Le droit pénal au secours de l'environnement,* Bruxelles 2015.

[29] A. Nieto Martín, *Cambio climático y Derecho Penal internacional del medio ambiente,* in *Jueces para la democracia* 2020, 63 ss.

[30] Su questi temi, fra i molti, A. Nieto Martín, *Hacia un Derecho penal internacional del medio ambiente,* in *Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid* 16/2012, 137 ss.; Id., *Bases Bases para un derecho penal internacional del medio ambiente*, in *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma*

convenzionale o transnazionale si scontra invece con il problema di possibili inerzie degli Stati nella ratifica e nell'implementazione del testo e con il rischio di una forte disomogeneità degli atti normativi interni adottati per la trasposizione delle prescrizione imposte. Viceversa, l'inserimento dei delitti ambientali nel novero dei *core crimes* di competenza della Corte penale internazionale o di Corti istituite *ad hoc* per il perseguimento della criminalità ambientale consentirebbe di bypassare il problema dell'armonizzazione delle legislazioni penali interne e di superare il filtro delle giurisdizioni dei singoli Stati, sulla falsariga di un modello di "giustizia penale ambientale di tipo universale". D'altra parte, tale seconda opzione restringerebbe la risposta penale alle macro-lesioni ambientali, mentre lo strumento convenzionale disporrebbe di un maggiore raggio di azione e potrebbe colpire una più vasta gamma di condotte lesive.

Più di recente infine, l'interesse verso la prospettiva di introdurre uno o più crimini ambientali internazionali o universali è stato ravvivato dalla proposta di inserire il reato di ecocidio come "quinto crimine" ricadente nella giurisdizione della Corte Penale Internazionale, elaborata nel 2021 da un gruppo di esperti indipendenti incaricati dalla "*Stop Ecocide Foundation*" di fornire una definizione giuridica di tale illecito[31] .

4.1. La discrasia appena segnalata in ambito internazionale tra il livello avanzato della riflessione teorica e l'inerzia della dimensione politica rispetto ai problemi in ballo pare aver di recente subito un importante ridimensionamento. Dopo il lungo periodo di stasi seguito all'adozione della Convenzione di Basilea, si è infatti delineata

---

de Madrid 16/2012, 137 ss.; K. Martin-Chenut, L. Neyret, C. Perruso, *Rumo à internacionalizaçao da proteçeão penal do medio ambiente: dos ecocrimes ao ecocídio,* in *Brazilian Journal of International Law* 2015, 541 ss.; H.J. de Santana Gordilho, F. Ravazzano, *Ecocídio o Tribunal Penal Internacional,* in *Revista Justica do Direito* 2017, 688 ss.; R. Vicente Martinez, *Hacia un Derecho penal internacional medioambiental: catástrofes naturales y ecocidio*, in *Derecho penal económico y Derechos humanos*, a cura di E. Demetrio Crespo, A. Nieto Martín, Madrid 2018; A. García Ruíz, *Del ecocidio y los procesos migratorios a la opacidad de la victimización ecológica*, in *RECPC* 2018, 1 ss.; A. Greene, *The Campaign to make Ecocide an International Crime: Quixotic Quest or Moral Imperative,* in *Fordham Environmental Law Review* 2019, 1 ss.; P. De Serra Palao, *Cómo hacer frente a la impunidad ambiental: hacía una convención internacional contra el ecocidio,* in *Actualidad Jurídica Ambiental* 2020, 1 ss.; E. Fronza, *Sancire senza sanzionare? Problemi e prospettive del nuovo crimine internazionale di ecocidio,* in *www.legislazionepenale.eu* 17.3.2021; A. Vallini, *Ecocidio: un giudice penale internazionale per i crimini contro la terra? Introduzione,* in *www.legislazionepenale.eu* 17.3.2021.

[31] *Independent Expert Panel for the Legal Definition of Ecocide, Commentary and Core Text*, (2021), in *www.stopecocide.earth.* Per un quadro completo di tutte le proposte di criminalizzazione dell'ecocidio sinora elaborate, si veda V. Molteni, *La lunga strada verso la criminalizzazione dell'ecocidio: questioni giuridiche e dinamiche di effettività normativa e sociale,* in *DPenCont* 4/2021, 206 ss.

una fase di insolito attivismo della comunità internazionale, favorito, in parte, da un contesto internazionale sempre più interessato alle questioni ambientali ed in parte, anche dalle opportunità di riforma offerte dal ricorrere del ventennale della Convenzione Onu sul crimine organizzato transnazionale. Proprio la Conferenza degli Stati-parte di tale Convenzione organizzata a Vienna nel 2020 ha in effetti fornito l'occasione per stimolare una più ampia riflessione sull'inadeguatezza degli strumenti normativi internazionali attualmente a disposizione contro la criminalità ambientale e per dare avvio ad un processo di revisione finalizzato a elaborare più efficaci strategie di contenimento delle aggressioni all'ambiente a livello globale.

In particolare, l'*input* verso un possibile allargamento delle misure di cooperazione penale è provenuto dalla presa di coscienza che i crimini ambientali costituiscano un terreno di azione privilegiato per la criminalità organizzata transnazionale non soltanto in ragione della loro dimensione ontologicamente transfrontaliera ma anche per la matrice strettamente economica che li connota e che li rende importanti fonti di guadagno per i gruppi criminali organizzati operanti in diverse nazioni.

Non a caso nel preambolo della *Risoluzione Falcone* adottata a Vienna il 16 ottobre 2020, in prospettiva di una revisione del testo della Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale, gli Stati-parte sottolineano l'esigenza di estendere gli strumenti previsti dalla convenzione anche ad alcuni fenomeni criminali divenuti urgenze di carattere planetario a causa del cambiamento climatico, delle disuguaglianze economico-sociali, delle situazioni di instabilità politico-istituzionale e della pandemia; come la tratta di esseri umani, il traffico illecito di migranti, la produzione e circolazione illecita di armi e munizioni ed i crimini ambientali[32].

Tale sollecitazione si affianca al contenuto di un'altra Risoluzione adottata in contemporanea dagli Stati-parte su iniziativa della Francia e finalizzata a "*prevenire e combattere i reati che incidono sull'ambiente e rientrano nell'ambito di applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale*"[33] con la quale si auspica che gli ordinamenti nazionali configurino i crimini ambientali come "reati gravi" ai sensi dell'art. 2 lett. *b* della Convenzione di Palermo, in modo da assicurare che ove essi abbiano carattere transnazionale e siano

[32] Il testo della Risoluzione è consultabile in *www.unodc.org.* Per i primi commenti, si rinvia a A. Balsamo, *Il contrasto alla dimensione economica della criminalità organizzata: dall'impegno di Gaetano Costa alla "Risoluzione Falcone" delle Nazioni Unite,* in *www.sistemapenale.it* 12.11.2020; C. Orlando, *Crimine organizzato e pandemia: l'intervento programmatico della "Risoluzione Falcone",* in *www.legislazionepenale.eu* 7.6.2021.
[33] Risoluzione n. 10/6 del 16.10.2020.

commessi da gruppi criminali organizzati, possano trovare applicazione le disposizioni previste nella convenzione e le relative norme interne di attuazione (punto n. 4). Nel testo, viene inoltre evidenziata tanto l'urgenza di adottare a livello nazionale misure idonee ad assicurare che le persone fisiche e giuridiche coinvolte in crimini organizzati transnazionali contro l'ambiente e nei reati connessi contemplati dalla Convenzione siano penalmente perseguite, quanto la necessità di prevedere sanzioni – anche di carattere pecuniario – a deguate proporzionate e dissuasive nei confronti degli enti collettivi.

Tali disposizioni sono, com'è evidente, mero *soft law* non cogente, di gran lunga meno efficace di prescrizioni vincolanti di rango convenzionale. Tuttavia, ne è indubbio il rilievo strategico sia per l'indiscusso valore simbolico, sia perché esse costituiscono una fondamentale base di partenza per la futura revisione delle convenzioni vigenti. Il fatto che gli Stati-parte abbiano inteso impegnarsi ufficialmente per estendere alla criminalità ambientale transnazionale le misure di contrasto previste dalla Convenzione di Palermo rappresenta un punto di svolta cruciale in vista delle imminenti riforme. L'individuazione di uno strettissimo *linkage* tra criminalità organizzata e illeciti ambientali è infatti premessa per un definito travaso in ambito ambientale dello straordinario livello di avanzamento raggiunto della normativa internazionale nel settore della criminalità organizzata.

Dalla presa di posizione assunta, si ricava inoltre l'impressione che presso le Nazioni Unite non sia al momento prevalsa nessuna delle due opzioni politico-criminali prospettate in dottrina per la creazione di un diritto penale internazionale dell'ambiente ma si sia preferito percorrere una via intermedia che pur valorizzando il metodo della cooperazione tra Stati in vista della creazione di un diritto penale ambientale di natura convenzionale, nondimeno, configura quest'ultimo non come un corpo di autonome disposizioni impositive di obblighi di criminalizzazione ma come un settore ancillare a quello della criminalità organizzata, destinato ad acquisire rilievo in maniera indiretta, in quanto oggetto del programma di sodalizi criminali transnazionali.

La strada sembra dunque tracciata; così come inesorabile appare oramai il processo di riforma della normativa vigente, rispetto al quale è ragionevole presumere che le dichiarazioni contenute nelle due risoluzioni opereranno come un manifesto programmatico da cui trarre impulso per le scelte future.